



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 25 del 23/07/2024

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Ing. Massimo Ledda

Oggetto: Limitazioni emissioni acustiche e sonore nei pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi ricettivi in occasione dello svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti musicali nel periodo compreso tra il 27 luglio 2024 e il 31 ottobre 2024.

IL SINDACO

Premesso che:

- il settore comprendente attività economiche e pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari, e di intrattenimento rappresenta una realtà economica e sociale straordinariamente importante per l'offerta turistica e del divertimento del territorio comunale;
- appare opportuno individuare una regolamentazione armonica sull'intero territorio che, conformemente alla normativa nazionale e regionale vigente, risponda operativamente alla necessità di sviluppare politiche turistiche e di accoglienza improntate ai principi della qualità e della sostenibilità;
- si ritiene indispensabile rendere omogenea la disciplina degli orari di utilizzo di fonti di emissione sonora nei pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari, e di intrattenimento presenti sul territorio, salvaguardando altresì la qualità ambientale e di tutela della salute;
- stante la vigilia del periodo estivo e dell'approssimarsi di tutte le manifestazioni di intrattenimento musicale che si svolgeranno a partire dal 27 luglio e fino al 31 ottobre 2023, vi è la necessità di prevenire quanto segnalato dai cittadini in merito a episodi di disturbo della quiete pubblica provocati dal volume eccessivo della musica e dal comportamento non sempre irreprensibile e civile tenuto nelle ore notturne da alcuni avventori.

Valutata l'esigenza di ridurre il disagio provocato da rumori soprattutto nelle ore notturne derivanti, in particolare, da emissioni sonore, tenendo tuttavia presente anche le esigenze dell'utenza dei locali pubblici ed aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l'utilizzo di strumenti elettroacustici che dal vivo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Visto l'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447/1995.

Vista la normativa Regionale in materia di inquinamento acustico ambientale ed in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008 "Direttive Regionali in materia di Inquinamento Acustico Ambientale".

Visto il Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato ed adottato in via definitiva con Deliberazione del Commissario Straordinario con Poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2015, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26.10.1995 n. 447.

Preso atto che nel Regolamento Acustico vigente (Capo III: Autorizzazione in deroga Art. 21 - Generalità) sono riportati i limiti di immissione per attività di intrattenimento musicale svolte da pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari, e di intrattenimento presenti sul territorio sono classificabili come "attività musicali all'aperto". I limiti della tabella per tali attività sono:

Limite orario: - venerdì e sabato 9,00 - 1,00 del giorno successivo
- domenica 9,00 - 00,00

Limite massimo di Immissione: 70 db(A)

Visto l'art. 50 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 8, comma 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..

Considerato che il fenomeno del rumore, collocandosi nel quadro delle turbative dell'equilibrio è ormai considerato un pericoloso fattore di insalubrità ambientale, tale da sostanzarsi quale minaccia per la salute pubblica.

Considerato altresì che le competenze attribuite ai Comuni in tema di funzioni amministrative riguardano il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento acustico prodotto da veicoli in genere; la rilevazione, il controllo e la disciplina integrativa, nonché la prevenzione delle emissioni sonore; la facoltà di disciplinare l'uso di macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e/o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo e alle occupazioni delle persone.

Rilevato che consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare ordinanze in materia di inquinamento acustico.

Ritenuto di dover intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

ORDINA

- **con effetto immediato e fino al 31 ottobre 2024**, al fine di evitare e contenere il disturbo causato dalle emissioni acustiche e sonore nei pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi ricettivi ed in occasione dello svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti e da somministrazione di alimenti e bevande, il rigoroso rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato ed adottato in via definitiva con Deliberazione del Commissario Straordinario con Poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2015, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26.10.1995 n. 447;
- al fine di non penalizzare il settore comprendente attività economiche e pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari, e di intrattenimento che rappresenta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

una realtà economica e sociale straordinariamente importante per l'offerta turistica e del divertimento del territorio comunale, è consentito nelle date del 27 luglio 2024, del 2, 9 agosto 2024, lo svolgimento di spettacoli ed eventi di intrattenimento musicale da parte di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi ricettivi, in deroga ai limiti previsti dal sopracitato Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato ed adottato in via definitiva con Deliberazione del Commissario Straordinario con Poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2015, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26.10.1995 n. 447, nel rispetto dei seguenti e sotto indicati limiti:

- Limite orario generale:
 - venerdì e sabato 9,00 - 1,00 del giorno successivo;
 - domenica 9,00 – 00,00.
- Limite orario per le date del 27 luglio 2024, del 2 e 9 agosto 2024: 9,00 - 2,00 del giorno successivo.
- Limite orario per la data 31 luglio 2024: 9,00 – 00,00.
- Limite orario per la data del 14 e 15 agosto: 9,00 - 1,00 del giorno successivo.
- Limite orario per le date del mese di agosto 2024: 1, 6, 7, 8, 22: 9,00 – 00,00.
- Limite di orario per le date del mese di settembre 2024: 4, 5, 19: 9,00 – 00,00.

Limite massimo di Immissione: 70 db(A)

- Il Comune si riserva di effettuare con l'ausilio di tecnici specializzati e/o delle Forze dell'Ordine controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale.

D I S P O N E

che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo della presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 39 - Attività Temporanee delle Norme Tecniche di Attuazione/Regolamento Acustico del Piano di Classificazione Acustica comunale vigente.

D E M A N D A

al Comando di Polizia Locale ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.), quali organi di controllo e vigilanza, ciascuno per le rispettive competenze, le attività di controllo su quanto disposto dal presente provvedimento.

D I S P O N E

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (pec: arpas@pec.arpa.sardegna.it);
- Legione Carabinieri Sardegna – Stazione di Porto Torres (pec: tss26942@pec.carabinieri.it);
- Comando di Polizia Locale (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it).

I N F O R M A

- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni e sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è l'Ing. Massimo Ledda, Dirigente ad interim del Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Protezione civile, Polizia locale di questo Ente (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Protezione civile, Polizia locale - via Ponte Romano n. 55 – 07046 Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO